

FER EDILIZIA LIBERA (L.R. 11/2017 – D.LGS. 222/216)



IMPIANTI FV
SU EDIFICI

Ignazio Pinna

IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUGLI EDIFICI

L.R. 11/2016 e D.Lgs. 222/2017.

Analisi e stesura a cura di Ignazio Pinna.

Premessa

Il presente elaborato persegue lo scopo di redigere una breve riflessione sulle novità introdotte dalle norme di semplificazione in materia di FER in edilizia libera, evidenziandone finalità, procedure e incongruenze.

Il documento viene corredato dall'analisi normativa affrontata nei due capitoli dedicati alla disciplina dei titoli abilitativi ed alle norme sull'edilizia libera, nonché da un breve richiamo alla classificazione degli impianti fotovoltaici sugli edifici.

Semplificazione edilizia libera

Sebbene motivata dai medesimi intenti con le finalità semplificative conseguite con il D.Lgs. 222/2016, per quanto attiene la materia edilizia, ed in particolare quella libera, la L.R. 11/2017 non ottiene lo stesso risultato ed anzi, anche per effetto della L.R. 24/2016, perviene ad effetti aventi direzione divergente.

In particolare, nonostante le previsioni ex art. 5 del D.lgs. 222/2016, con l'art. 9 della citata L.R. 11/2017 il legislatore regionale, nel riscrivere l'art. 15 della L.R. 23/1985, non ha mutuato tre fattispecie di interventi in edilizia libera invece inserite nell'art. 6, 1° comma, del Testo Unico.

Conseguentemente, per quanto attiene le FER, **la norma regionale non ha ratificato la liberalizzazione dei seguenti interventi:**

- *a-bis)* - **gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw**
- *e-quater* - **i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;**

Ulteriori criticità al riguardo, emergono dal contenuto del comma 3 dell'art. 15, laddove dispone l'invio di qualsiasi atto di assenso per il tramite del SUAPE.

Considerata, infatti, la mancata ratifica delle liberalizzazioni previste con il D.Lgs. 222/2016, emerge che tale "eventualità di interfacciarsi con il SUAPE" sia invece condizione essenziale da espletarsi col modello F13, integrato dal Modello A24.

Tale procedura risulta ben più complessa della mera presentazione (peraltro ora abolita sul territorio nazionale) del modello unico previsto dall'art. 7-bis D.Lgs. 28/2011.

Tanto che, allo stato, **nonostante siano stati liberalizzati da norme di semplificazione (vincolanti in ambito nazionale), in Sardegna resta inspiegabilmente vigente l'applicazione del vecchio regime edilizio ordinario** per gli interventi di installazione dei seguenti impianti (CFR: DPR 380/2001, TUED, art. 6, comma 1:

- a. lettera *a-bis)* - **pompe di calore** aria-aria sino a 12 kW;
- b. lettera *e-quater)* - **pannelli solari** termici e **impianti fotovoltaici** sugli edifici.

L'iter gravante su tali interventi per l'ottenimento del titolo abilitativo, **non pare rispettare il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo** ex art. 1, comma 2, L.241/1990 e si ritiene **disattenda la procedura** ex art. 7-bis del D.Lgs 28/2011 che prevedeva l'utilizzo del modulo unico di comunicazione (oggi non necessario, nel territorio nazionale, in quanto attività liberalizzata).

Difatti, persistendo (in Sardegna) la procedura di abilitazione ordinaria, non è possibile utilizzare quel semplice *modello unico* giacché il precedente iter amministrativo semplificato è stato sostituito con quello SUAPE che prevede una procedura informatica con firma digitale, rendendosi pertanto necessario, nella pluralità dei casi, l'intervento di un tecnico o di un delegato (in possesso di firma digitale) con idonea preparazione sulle pratiche informatizzate

Della diversità procedimentale e abilitativa che ne scaturisce, si evidenziano, inoltre, le seguenti criticità:

1. **disattende** l'art. 5 del D.Lgs. 222/2015 che prevede l'obbligo, per le Regioni, di rispettare i livelli di semplificazione e le garanzie ivi previste;
2. **non è conforme** ai "principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità..." di cui alla direttiva UE 2006/123/CE;
3. **contravviene** a quanto indicato all'art. 14 D.Lgs. 59/2010 giacché i "regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità";
4. **non persegue** "Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale", i principi ispiratori del D.lgs. 222/2016, c.d. Decreto Madia";
5. **elude** l'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
6. **non provvede** alle finalità del D.Lgs. 28/2011, posto che non vengono "garantite speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate", rese necessarie a seguito delle semplificazioni adottate a livello nazionale.

Giova al punto significare che il Decreto Madia ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza Stato Regioni che ha attivamente partecipato alla formulazione del provvedimento ed in particolare dell'art. 5 che prevede: "**Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione**".

Titoli abilitativi

La **disciplina dei titoli abilitativi** alla realizzazione di **impianti di produzione di energia** da fonti rinnovabili, attiene alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, **attribuita alla potestà legislativa concorrente** (sentenze n. 364 del 2006, n. 383 del 2005, n. 119 del 2010 e nr. 224 anno 2012).

Per i principi cardine a livello nazionale, alla disciplina provvede il D.lgs. 28/2011 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Fotovoltaico

In particolare l'art. 4, enunciandone principi e finalità, determina le procedure (ordinaria, semplificata e comunicazione preventiva) in funzione della complessità dell'intervento, attraverso cui ottenere i titoli abilitativi.

Art. 4. Principi generali

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel rispetto del **principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni**, degli obiettivi di cui all'articolo 3, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.
2. L'attività di cui al comma 1 è regolata, secondo un criterio di proporzionalità:
 - a) dall'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall'articolo 5 del presente decreto;
 - b) dalla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, ovvero
 - c) **dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11.**

Per quanto attiene la *comunicazione*, l'art. 6, col comma 11, rinvia alle *Linee Guida* nazionali (MISE D.M.10.09.2010) l'elencazione degli *interventi realizzabili* previa comunicazione in regime di edilizia libera.

Il successivo comma 9 prevede che *“le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici...”*.

Linee Guida nazionali, paragrafo 12.1 “interventi di attività edilizia libera”

12.1. *I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dal punto 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:*

- a) **impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115:**
 - I. **impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici** esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
 - II. *la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;*
 - III. *gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008.*
- b) **impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 6, comma 1¹, lettera d) del DPR 380 del 2001):**
 - I. **realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;**
 - II. *aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;*
 - III. *realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;*

¹ Richiamo errato, probabilmente è un refuso, giacché trattasi, invero, del comma 2, lettera d) dell'allora vigente art. 6 TUED

² Allegato 2

... i moduli devono essere posizionati su un edificio così come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente

Linee Guida Regione Sardegna

L'adeguamento della normativa regionale ai principi incardinati nel D.Lgs. 28/2011, avviene con la Deliberazione della Giunta n. 27/16 del 1° giugno 2011 con cui la Regione Sardegna approva le nuove linee guida per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili.

Il successivo punto 2.1 riporta fedelmente i contenuti delle linee guida nazionali, ivi compreso l'errore contenuto alla lettera *b*), che richiama il comma 1 mentre, in realtà, trattavasi del comma 2, lettera *d*) dell'allora vigente art. 6 TUED.

Linee Guida regionali – art. 5 punto 2: Interventi ad edilizia libera

- 2.1. **I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione dell'inizio dei lavori secondo quanto disposto dal punto 1.9 e 1.10 del precedente comma, anche per via telematica da parte dell'interessato alle amministrazioni comunali competenti:**
- a) **impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115):**
 - I. **i aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;**
 - II. **aventi superficie non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;**
 - III. **non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008.**
 - b) **impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del DPR 380 del 2001):**
 - I. **realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;**
 - II. **aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;**
 - III. **realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;**

Solare termico e pompe di calore

Con l'art. 7 il legislatore individua le tipologie e relative caratteristiche degli impianti realizzabili previa comunicazione in edilizia libera, apportando le opportune modifiche all'art. 6 del TUED.

4

Art. 7. – Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

1. ... gli interventi di **installazione impianti solari termici** sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati, ai sensi dell'**art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008, previa comunicazione** ... qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a. siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
 - b. la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso;
 - c. gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004.
2. Ai sensi dell'**articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo 123, comma 1, del testo unico** delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di **installazione** di impianti solari termici sono realizzati **previa comunicazione** secondo le modalità di cui al medesimo articolo 6, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - d. a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;
 - e. b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
3. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, sono soppresse le parole: «e termici, senza serbatoio di accumulo esterno».
- ...
5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo 123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici, sono soggetti alla **previa comunicazione** secondo le modalità di cui al medesimo articolo 6.
- ...
7. **L'installazione di pompe di calore** da parte di installatori qualificati, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è **considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario** già in opera.

Le modifiche (allora) apportate all'art. 6, 2° comma, TUED (prevedente l'obbligo di comunicazione preventiva) sono state oggetto dell'ulteriore semplificazione disposta nel D.Lgs. 222/2016.

Difatti, gli **impianti solari termici** individuati dal comma 2 dell'art. 7, sono ora ricompresi nell'elenco **di cui al 1° comma dell'art. 6, 1° comma, TUED** che, ora, **non prevede più l'obbligo di comunicazione preventiva**.

Comunicazione semplificata

La *comunicazione preventiva* per la formazione del titolo abilitativo in regime di edilizia libera (ora abolita nel territorio nazionale nei casi e per gli interventi previsti al primo comma dell'art. 6 TUED), è stata sostituita dal *modello unico* di cui all'art. 7.bis nel D.Lgs. 28/2011 (introdotto dall'art. 30, comma 1, della Legge 116/2004).

Tale *modello unico* deve contenere solo i dati ivi richiamati, dovendo assolvere il compito di "*Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili*".

Art. 7-bis. (Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili)

1. Dal 1° ottobre 2014, la **comunicazione per la realizzazione**, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6, e la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono effettuate **utilizzando un modello unico** approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5, **il modulo contiene esclusivamente:**

- f. a) **i dati anagrafici del proprietario** o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, **l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento;**
- g. b) **la dichiarazione del proprietario** di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista **circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.**

Ai fini dell'omogeneizzazione delle procedure, l'art. 45 del D.Lgs. dispone che *“sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.”*

Per l'effetto, atteso che i titoli abilitativi sono quelli e solo quelli previsti dal D.Lgs. 28/2011 e che **le fattispecie assoggettate al regime di edilizia libera possono essere estese ma, ovviamente, non ridotte**, consegue l'onere per la RAS di adeguare la propria normativa in materia edilizia coi dovuti provvedimenti, ovviamente in guisa tale che non implichino effetti diversi in materia di energia, perseguendo i medesimi fini ed eventualmente ampliando le fattispecie in regime di edilizia libera.

Edilizia libera

Per quanto attiene gli impianti *sugli edifici*, le norme per l'individuazione delle fattispecie e per il **conseguimento** dei titoli abilitativi sono state modificate più volte, sia in ambito nazionale e sia in ambito regionale, prevedendo specifiche procedure, via via semplificate.

Attualmente, a seguito delle "semplificazioni" operate con il D.Lgs. 222/2016 in ambito nazionale e con la L.R. 11/2017 in ambito regionale, si rileva un incrocio di norme in controtendenza e addirittura divergenti.

Ambito nazionale

Il c.d. regime di edilizia libera è disciplinato dall'art. 6 del D.P.R. 380/2001 c.d. TUED, dapprima riscritto dall'art. 5 del D.L. 40/2010 e recentemente novellato dall'art. 3 del D.Lgs. 222/2016.

La recente riformulazione ex D.Lgs. 222/2016 dell'art. 6 del TUED rientra nel più ampio provvedimento che adempie alla necessità di semplificazione e adeguamento ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e omogeneità.

In particolare, per quanto attiene le fonti rinnovabili in edilizia libera, il TUED attualmente dispone:

Art. 6 (L) - Attività edilizia libera ...

1. *Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:*
 - a) *gli interventi di manutenzione ordinaria;*
 - a.bis) *gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;*
 - ...
 - e-quarter) *i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444*

Per l'effetto della semplificazione disposta col D.Lgs. 222/2016, il quale prevede **"Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale"**, risulta **caducato l'obbligo di comunicazione preventiva** per gli interventi elencati al comma 1 dell'art. 6 TUED.

Ambito regionale

In virtù della competenza legislativa in materia urbanistica ed edilizia attribuita alla Regione Sardegna dallo Statuto, le norme applicabili in materia di edilizia libera si identificano, ora, nell'articolo 15 della L.R. 23/1985 novellato dall'art. 9 L.R. 11/2017, i cui unici interventi in regime di edilizia libera riconducibili alle fonti rinnovabili possono individuarsi nella lettera a).

L.R. 23/1985 - Art. 15 - Interventi di edilizia libera

Art. 15 – Interventi di edilizia libera

1. *Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio:*
 - a) *interventi di manutenzione ordinaria, inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni nazionali;*
 - ...

Difatti, **gli interventi di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008 sono considerati attività di manutenzione ordinaria**, giusta espressa previsione contenuta nella stessa norma.

Sino alla riscrittura dell'art. 15 della L.R. 23/1985, la norma applicabile si rinveniva nella L.R. nr. 4/2009 il cui art. 10 (Norme sulla semplificazione le procedure amministrative in materia edilizia) disponeva esplicitamente l'esonero del titolo abilitativo per gli interventi ex. Art. 11 D.Lgs. 115/2008, che potevano essere avviati previa mera comunicazione dell'avvio dei lavori.

Con l'attuale formulazione dell'art. 15 della L.R. 25/1985, è evidente che risultano esclusi tutti gli interventi semplificati dalla legislazione nazionale, così come individuati nell'art. 6 TUED per i quali invece, in Sardegna, si dovrebbero applicare i "vecchi" regimi edilizi ordinari non semplificati.

Procedure, ora, gravate da incombenze che si aggiungono al precedente iter procedimentale amministrativo, che risultano essere difformi ed in contrasto con le vigenti, e non comprimibili, norme nazionali in materia di energia, **la cui disciplina è sottratta all'autonoma potestà legislativa regionale**.

La diversità procedimentale e abilitativa che ne scaturisce presenta le seguenti difformità e criticità:

1. **nonostante siano stati liberalizzati da norme semplificative** (vigenti e vincolanti in ambito nazionale), **permane in vigenza l'applicazione del regime edilizio ordinario** per gli interventi di installazione dei seguenti impianti (CFR: DPR 380/2001, TUED, art. 6, comma 1)
 - a. lettera *a-bis*) - **pompe di calore aria-aria sino a 12 kW;**
 - b. lettera *e-quater*) - **pannelli solari termici e impianti fotovoltaici sugli edifici.**

L'iter gravante su tali interventi per l'ottenimento del titolo abilitativo, **non pare rispettare il divieto di aggravamento** del procedimento amministrativo ex. Art. 1, comma 2, L.241/1990 e **disattende la procedura** ex art. 7-bis del D.Lgs 28/2011 che prevedeva l'utilizzo del modulo unico di comunicazione (oggi non necessario per le attività liberalizzate dal TUED).

Difatti, persistendo solo in Sardegna la procedura di abilitazione ordinaria, non è possibile utilizzare quel semplice modulo giacché il precedente iter amministrativo è stato sostituito con quello SUAPE che prevede una procedura informatica con firma digitale, **rendendosi pertanto necessario, nella pluralità dei casi, l'intervento di un tecnico o di un delegato con idonea preparazione** sulle pratiche informatizzate :

7. **disattende** l'art. 5 del D.Lgs. 222/2015 che prevede l'obbligo, per le Regioni, di rispettare i livelli di semplificazione e le garanzie ivi previste;
8. **non è conforme** ai "*principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità...*" di cui alla direttiva UE 2006/123/CE;
9. **contravviene** a quanto indicato all'art. 14 D.Lgs. 59/2010 giacché i "*regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità*";
10. **non persegue** "*Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale*", i **principi** ispiratori del D.lgs. 222/2016, c.d. Decreto Madia";
11. **elude** l'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
12. **non provvede** alle finalità del D.Lgs. 28/2011, posto che non vengono "*garantite speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate*", resesi necessarie a seguito delle semplificazioni adottate a livello nazionale.

Giova al punto significare che il Decreto Madia ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza Stato Regioni che ha attivamente partecipato alla formulazione del provvedimento ed in particolare dell'art. 5 che prevede: "**Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione**".

Di fatto, la RAS ha così riformulato la norma vigente in materia di edilizia libera.

L.R. 23/1985 - Art. 15 - Interventi di edilizia libera

Art. 15 – Interventi di edilizia libera

1. *Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio:*
 - a) *interventi di manutenzione ordinaria, inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni nazionali;*
 - b) *interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell'edificio;*
 - c) *opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;*
 - d) *movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;*
 - e) *installazione di serre mobili stagionali e piccoli loggiati amovibili di superficie non superiore a 30 mq entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;*
 - f) *interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette;*
 - g) *interventi volti alla realizzazione di recinzioni prive di opere murarie, di barbecue e di manufatti accessori entrambi con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc;*
 - h) *opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;*
 - i) *installazione di elementi di arredo negli spazi esterni delle unità immobiliari e nelle aree pertinenziali degli edifici esistenti;*
 - j) *realizzazione di aree ludiche o destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria.*
2. *Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione dell'avvio dei lavori, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio:*
 - a) *interventi di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;*
 - b) *interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;*
 - c) *interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio;*
 - d) *interventi di risanamento dall'amianto;*
 - e) *opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centoventi giorni;*
 - f) *opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze eccezionali, contingenti e temporalmente determinate, anche di durata superiore a centoventi giorni, tali da poter essere rimosse immediatamente alla cessazione della necessità;*
 - g) *manufatti occorrenti per l'installazione dei cantieri temporanei finalizzati all'esecuzione di lavori da realizzare legittimamente;*
 - h) *vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;*
 - i) *interventi volti all'efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali;*
 - j) *muri di cinta e cancellate;*
 - k) *l'installazione di allestimenti mobili di pernottamento e di pertinenze ed accessori funzionali a strutture esistenti e legittimamente autorizzate destinate all'esercizio dell'attività ricettiva all'aria aperta nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4 bis della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive);*
 - l) *l'installazione all'interno di specchi acquei demaniali di natanti, imbarcazioni, chiatte galleggianti o altre strutture al servizio della nautica destinate a finalità turistiche o turistico-ricettive a condizione che gli allestimenti non determinino il permanente collegamento con il terreno o il fondale e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano di facile rimozione;*
 - m) *la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari.*
3. *L'avvio dei lavori per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è condizionato all'ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, da acquisire per il tramite del SUAPE, ove costituito.*

IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUGLI EDIFICI

In funzione dell'impatto estetico derivante dal tipo d'installazione dei moduli fotovoltaici, il D.M. 19.02.2007 (Secondo Conto Energia) prevedeva tre diverse *tipologie (integrato - parzialmente integrato - non integrato)* riservando loro incentivi decrescenti.

La definizione di "*impianto sugli edifici*" si rinviene per la prima volta nell'art. 2, lettera G) del D.M. 06.08.2010 (Terzo Conto Energia). Tale classificazione comprendeva quattro *tipologie* d'installazione secondo le prescrizioni² definite nell'allegato 2 al Decreto.

Analoga definizione si rinviene nel D.M. 05.05.2011 (Quarto Conto Energia), poi ripresa anche dal D.M. 05.05.12 (Quinto Conto Energia).

La riclassificazione delle tipologie di realizzazione ha accorpato le due originarie tipologie di impianti meno impattanti (*integrati e parzialmente integrati*) qualificandole *impianti su edificio tipologia 2*:

2. Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda.

Moduli fotovoltaici installati in modo complanare alla superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie.



Impianti su edificio
tipologia 2
(complanari al tetto)



Sono altresì classificati "*impianti su edificio*" gli interventi che prevedono l'installazione dei moduli sulle facciate in qualità di frangisole o sui tetti piani, nel cui caso sono assoggettati a severe regole che ne limitano l'altezza massima dal piano d'appoggio per ridurre l'impatto visivo.


In caso di tetti misti, ogni porzione deve rispettare le specifiche ad essa assoggettabili.

² Allegato 2

... i moduli devono essere posizionati su un edificio così come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni e ricadente in una delle categorie di cui all'articolo 3 del medesimo decreto secondo le seguenti modalità:

1. Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5°. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l'altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
2. Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda. I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie.
3. Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui ai punti 1 e 2. I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi.
4. Moduli fotovoltaici installati in qualità di frangisole. I moduli sono collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti.

Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate.



Impianti su edificio tipologia 4
Frangisole
Purché non superino il doppio delle aperture

Impianti su edificio tipologia 1
NON complanari
purché di altezza max. 30 CM



Orbene, è evidente come le tre tipologie rientranti nella definizione “*impianti su edifici*” abbiano un diverso impatto estetico.

Ancor più evidente è l’impatto estetico delle realizzazioni, definite “*altri impianti*”, che non ricadono nella definizione di “*impianti su edificio*”.



installazione non idonea alla classificazione dell’impianto fotovoltaico nella categoria “su edifici” – Motivazione: i moduli non sono complanari alla falda di copertura

installazione non idonea alla classificazione dell’impianto fotovoltaico nella categoria “su edifici” – Motivazione: i moduli non rispettano la geometria della falda di copertura



installazione non idonea alla classificazione dell’impianto fotovoltaico nella categoria “su edifici”
Motivazione: la lunghezza dell’impianto fotovoltaico supera il doppio della lunghezza delle aperture trasparenti sottese

APPENDICE LEGISLATIVA IN STRALCIO

I – EFFICIENZA ENERGETICA

DIRETTIVA 2006/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2006 - concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio

Articolo 1 - Scopo

Scopo della presente direttiva è rafforzare il miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi/ benefici negli Stati membri:

- a) fornendo gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia;
- b) creando le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali.

LEGGE 6 febbraio 2007, n. 13 - "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006"

Art. 1. - Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

Art. 2. - Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa.

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo IV e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: ...
 - b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa; ...
 - g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

Allegato B - Articolo 1, commi 1 e 3

2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n.387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Art. 1. Finalità

1. Il presente decreto, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché' nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39, è finalizzato a:
 - a) promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario; ...
 - d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane

Art. 3. Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione

3. ... ogni due anni, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli altri Ministri interessati e la Conferenza unificata, sulla base dei dati forniti dal Gestore della rete e dei lavori dell'Osservatorio di cui all'articolo 16, trasmette al Parlamento e alla Conferenza unificata una relazione che contiene: ...
 - e) i risultati conseguiti in termini di semplificazione delle procedure autorizzative a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12;

Art. 7. Disposizioni specifiche per il solare (abrogato dall'art. 25, comma 11, del D.Lgs. n. 28 del 2011 a partire dal 1° gennaio 2013)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare.
2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto della normativa comunitaria vigente: ...
 - b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti;

Art. 12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

Art. 1. Finalità

1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico. ...
3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:
 - d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali.

Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115³ - "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"

Art. 1. - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto ...:
 - a) definisce ... il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia;

Art. 2. - Definizioni

1. Esclusivamente ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
 - c) «miglioramento dell'efficienza energetica»: un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici;

Art. 11. - Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari

3. ... gli interventi⁴ di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

⁴ articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda⁵ e dell'articolo 136, comma 1, lettere b)⁶ e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici

³ Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.

⁴ Relazione al Decreto Legislativo 115/2008: ... Art. 11 ...

- Con il comma 3 si introducono semplificazioni nelle procedure autorizzative per gli impianti solari e per i micro impianti eolici integrati negli edifici onde eliminare ostacoli che, singolarmente, si rinvergono per impianti di questa natura, di taglia e dimensioni contenute.
- Con il comma 4 si richiama il principio di cedevolezza, per cui i commi 1, 2 e 3 trovano applicazione fino all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti.

All'articolo 11 sono state apportate le modificazioni richieste dalla Conferenza Unificata. In particolare:

- al comma 3 sono stati introdotti anche i piccoli generatori eolici (ad asse verticale) fra le realizzazioni sugli edifici che hanno accesso alle semplificazioni ivi previsti. **Si è inoltre introdotta una disposizione che fa salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, ovvero le realizzazioni ricadenti nell'ambito della disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;**
- è stato introdotto un nuovo comma 5 al fine di chiarire che l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non può in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica.

⁵ Parte Seconda D.Lgs. 42/2004: **Beni Culturali**

⁶ Articolo 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: ...
 - b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (2); ...

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione fino all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti.
5. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non può in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica.

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

Art. 1. Finalità

1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. ...

Art. 4. Principi generali

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, degli obiettivi di cui all'articolo 3, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.
2. L'attività di cui al comma 1 è regolata, secondo un criterio di proporzionalità: ...
 - c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11.

Art. 6. Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile

11. La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

Decreto Ministeriale 10/09/2010 - Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ...

Visto il testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; ...

Visto l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115; ...

Considerato che:

- la normativa comunitaria di settore fornisce elementi per definire strumenti reali di promozione delle fonti rinnovabili; ...
- un efficiente sistema amministrativo per la valutazione e l'autorizzazione delle nuove iniziative è necessario per poter rispondere alla sfida al 2020; ...

- l'elevato livello di decentramento amministrativo non deve essere un vincolo per l'efficienza o un elemento di indesiderata disomogeneità, bensì trasformarsi in una risorsa a vantaggio degli operatori e un elemento di maggiore vicinanza della valutazione alle caratteristiche del territorio; ...
- le presenti linee guida possono facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;
- occorre comunque salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio;

si rende, pertanto, necessario assicurare il coordinamento tra il contenuto dei piani regionali di sviluppo energetico, di tutela ambientale e dei piani paesaggistici per l'equo e giusto contemperamento dei rilevanti interessi pubblici in questione, anche nell'ottica della semplificazione procedimentale e della certezza delle decisioni spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte nella procedura autorizzatoria;

Ritenuto che le presenti linee guida necessitano di un costante aggiornamento in forma congiunta (Stato, regioni ed enti locali) nonché di un'attività di integrazione, anche sulla scorta dei risultati del monitoraggio sulla loro concreta applicazione e che tale azione concorre ad una maggiore efficacia delle stesse sul piano della celerità e semplificazione procedimentale e della mitigazione degli impatti degli impianti sul paesaggio e sull'ambiente;

Vista l'approvazione della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell'8 luglio 2010; Decreta:

Art. 1 - Approvazione ed entrata in vigore

1. Sono emanate le allegate linee guida che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Le linee guida in allegato entrano in vigore nel decimoquinto giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

4

Linee Guida nazionali, paragrafo 12.1 "interventi di attività edilizia libera"

12.1. I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dal punto 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:

a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115):

- impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;**
- la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;**
- gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008.**

b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del DPR 380 del 2001):

- realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;**
- aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;**
- realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;**

Linee Guida Sardegna approvate dalla Giunta Regionale (All. 1 alla Deliberazione G.R. 27/16 del 01/06/2011)

Linee guida regionali – Art. 5 punto 1.11

“sono esclusi dalla Comunicazione preventiva gli interventi previsti su immobili ricadenti nella Parte Seconda e nell’art. 136, comma 1, lett. B) e c) del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del Paesaggio” per i quali è prevista la procedura amministrativa della PAS”.

Linee Guida regionali – art. 5 punto 2: Interventi ad edilizia libera

2.1. **I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione dell’inizio dei lavori secondo quanto disposto dal punto 1.9 e 1.10 del precedente comma, anche per via telematica da parte dell’interessato alle amministrazioni comunali competenti:**

a) **impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115):**

I. **i aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;**

II. **aventi superficie non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;**

III. **non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008.**

b) **impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d) del DPR 380 del 2001):**

I. **realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;**

II. **aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;**

III. **realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;**

III – EDILIZIA LIBERA

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239)

Art. 6 (L) - Attività edilizia libera

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

a.bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;

...

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444

...